

**COMUNE DI AMATRICE**

(Provincia di Rieti)

Repubblica Italiana

“CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE NEL
CIMITERO COMUNALE DEL

- AREA N° -

L'anno addì del mese di in
Amatrice e nella Casa Comunale , avanti a me ,
..... autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000 e s.m.i. , si sono costituiti : --

da una parte: l'....., nato ad il
....., e residente per la carica presso il Comune di
Amatrice, che dichiara di intervenire in questo atto nella qualità di
Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Servizi Cimiteriali,
per conto del Comune di Amatrice – cod. fisc. 00110480571, che
rappresenta ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. --

dall'altra parte: Il/La Sig/Sig.ra , nato/a a
..... il e residente in via
..... n. codice fiscale;--

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica di
contrattare io rogante sono personalmente certo. --

PREMESSO

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.01.2010, il Comune di Amatrice approvava, da ultimo, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990;

- **che**, con delibera di Giunta Comunale n. del, veniva fissato in €. a mq. la tariffa di concessione cimiteriale relativa alle aree, disponibili nei cimiteri delle varie frazioni, per la realizzazione di cappelle gentilizie;

- **che**, con delibera di Giunta Comunale n. del si procedeva ad assegnare al concessionario, in assenza di altre richieste analoghe, un'area posta nel Cimitero del, meglio descritta al successivo art. 2, per la realizzazione di una cappella gentilizia;

VISTO

Il "Titolo III" art. 40 e seguenti del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, laddove risulta disciplinata la concessione di aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie;

TUTTO CIO' PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Amatrice, in persona del Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Servizi Cimiteriali, come sopra qualificata, concede, al/alla sig./sig.ra, che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi, l'uso di un'area cimiteriale per la realizzazione di una cappella gentilizia.

ART. 2 - L'area concessa individuata con il n. nella planimetria allegata, delle dimensioni di ml e superficie di circa mq., è posta nel cimitero del del Comune di Amatrice e confina con: lato nord con, lato est con, lato sud cone lato ovest con

ART. 3 – La presente concessione ha durata di anni 99 (novantanove), decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di concessione. Pertanto, salvo rinnovo, la scadenza della concessione cimiteriale è fissata alla data del

Il manufatto costruito sull'area oggetto di concessione, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile, alla scadenza della concessione, salvo rinnovo oneroso della medesima, entrerà nella piena proprietà del Comune di Amatrice.

ART. 4 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune di Amatrice la somma di Euro (diconsi Euro/00) quale canone concessorio, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

ART. 5 – Il progetto relativo alla realizzazione di cappella gentilizia soggiace alle vigenti norme in materia urbanistica (art. 46 vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria) ed a quanto stabilito dal Regolamento comunale di Edilizia Cimiteriale, approvato con delibera di C.C. n° 52 del 28.09.2001.

In ogni caso il concessionario si impegna alla presentazione del progetto secondo le modalità, entro 12 (dodici) mesi dalla data della presente concessione, pena la decadenza, e ad ultimarla, entro i 36 (trentasei) mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della suddetta concessione.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 (dodici) mesi.

ART. 6 – La presente concessione non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatto oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

ART. 7 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 8 - Oltre ai costi di realizzazione della sepoltura, restano a carico del concessionario, o suoi eredi, tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico Comunale che dall'Autorità Sanitaria competente.

Restano altresì a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della cappella gentilizia.

ART. 9 – In applicazione dell'art. 44 del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il diritto di sepoltura è riservato al concessionario ed ai componenti la sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. La famiglia del concessionario, ai sensi del primo comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990, n. 285, è da intendersi composta da:

I) – il coniuge;

II) – i parenti in linea retta e collaterale fino al 4° grado;

III) – gli affini fino al 4° grado;

E' consentita altresì, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultano essere stato loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, come previsto dal sopraccitato art. 44 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria. In ogni caso il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 10 – Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento al momento in vigore, potranno domandarne la riconferma che potrà essere concordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta l'area a suo tempo concessa in uso, unitamente al manufatto realizzato, rientrerà nella piena disponibilità del Comune ed i resti di coloro che hanno avuto ricovero nella sepoltura verranno esumati per la conservazione.

ART. 11 – L'estinzione della presente concessione è regolata dall'art. 55 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 12 – Nel caso di rinuncia tacita od espressa del diritto di sepolcro da parte del concessionario, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso dell'area cimiteriale, con libertà di concessione.

ART. 13 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 05 in data 04.01.2010, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali.

ART. 14 – Il Comune concedente, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, del D.Lgs 101 del 10.08.2018 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

ART. 15 – Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

ART. 16 – Si da atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli atti e documenti richiamati nel presente contratto e ciò per espressa volontà, avendo esse parti

dichiarato di conoscere il contenuto degli atti suddetti.-----

- Richiesto io, ricevo questo atto, che ho pubblicato mediante lettura fattane alle parti sopra costituite che lo dichiarano conforme alla loro volontà e quindi lo sottoscrivono unitamente a me.---

- IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:

- IL CONCESSIONARIO:

AUTENTICA DI FIRME

L'anno addì del mese di

Io sottoscritto/a –,
abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lett c) del D.L.vo 267/2000,

CERTIFICA

Che, previa ammonizione da me comminata sulla responsabilità penale cui vanno incontro, ai sensi di legge, i rei di dichiarazioni false e mendaci, i sig.ri:

-, nato ad il, e
residente per la carica presso il Comune di Amatrice;

- il/la Sig./Sig.ra, nato/a a il
..... e residente in via n.
codice fiscale

persone della cui identità io sono certo, hanno apposto in mia presenza, in calce ed ai margini alla presente scrittura privata, le precedenti firme facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

- IL: